



UNIVERSITÀ  
degli STUDI  
di CATANIA

## CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

LAVORI DI RIFACIMENTO DELLE RECINZIONI PERIMETRALI CON  
REALIZZAZIONE DELLA COPERTURA IN RETE NEL CAMPO  
SPORTIVO POLIVALENTE E RIDEMARCAZIONE DEI POSTI AUTO E  
MOTOCCICLI NELLE AREE ESTERNE DI VILLA SAN SAVERIO,  
SEDE DELLA SCUOLA SUPERIORE DI CATANIA.

Redatto da:

Il R.U.P.

(geom. Giuseppe Nicotra)

Visto: Il Coordinatore A.P.S.E.Ma.

(ing. Agatino Pappalardo)

Visto: Il Dirigente A.P.S.E.Ma.

(dott. Armando Conti)

SETTEMBRE 2022



## SOMMARIO

ART. 1	Oggetto dell'appalto.....	4
ART. 2	Ammontare dell'appalto – Incidenza della Manodopera - Categorie di lavoro.....	4
ART. 3	Descrizione dei lavori .....	5
ART. 4	Osservanza del Capitolato Generale, delle Leggi e delle Norme.....	7
ART. 5	Dichiarazione preliminare e condizioni di appalto .....	8
ART. 6	Responsabile del Procedimento .....	9
ART. 7	Verifica idoneità tecnico professionale.....	9
ART. 8	Documenti che fanno parte del contratto.....	10
ART. 9	Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto.....	10
ART. 10	Cauzione provvisoria e cauzione definitiva .....	11
ART. 11	Coperture assicurative .....	11
ART. 12	Consegna dei lavori – Ordine da tenersi nell'esecuzione dei lavori.....	12
ART. 13	Tempo utile per l'ultimazione dei lavori – Penale per il ritardo.....	13
ART. 14	Sospensioni e proroghe.....	14
ART. 15	Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore.....	15
ART. 16	Inderogabilità dei termini di esecuzione .....	15
ART. 17	Danni di forza maggiore .....	15
ART. 18	Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini .....	16
ART. 19	Anticipazioni dell'Amministrazione.....	16
ART. 20	Pagamenti in acconto .....	16
ART. 21	Conto finale e pagamenti a saldo.....	17
ART. 22	Certificato di regolare esecuzione.....	17
ART. 23	Garanzia dell'opera.....	18
ART. 24	Norme per la misurazione e valutazione dei lavori .....	18
ART. 25	Disposizioni generali relative ai prezzi .....	18
ART. 26	Revisione prezzi.....	19
ART. 27	Eventuali lavori non previsti .....	19
ART. 28	Prestazioni in economia .....	19
ART. 29	Obblighi e oneri generali e speciali a carico dell'Appaltatore .....	20
ART. 30	Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera .....	23
ART. 31	Oneri soggetti a rimborso .....	24
ART. 32	Tracciabilità dei flussi finanziari .....	25
ART. 33	Spese contrattuali .....	25
ART. 34	Obbligo di riservatezza.....	25
ART. 35	Codice Etico – Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001 – P.T. per la prev. della corruzione e della trasparenza .....	25
ART. 36	Trattamento dei dati personali.....	26
ART. 37	Rivalse.....	27
ART. 38	Risoluzione del Contratto.....	27
ART. 39	Definizione delle controversie.....	28
ART. 40	Direzione dei Lavori.....	28
ART. 41	Variazioni dei lavori .....	28



<b>ART. 42</b>	<b>Norme di sicurezza generali .....</b>	<b>29</b>
<b>ART. 43</b>	<b>Sicurezza sul luogo di lavoro .....</b>	<b>29</b>
<b>ART. 44</b>	<b>Piani di sicurezza .....</b>	<b>29</b>
<b>ART. 45</b>	<b>Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza .....</b>	<b>30</b>
<b>ART. 46</b>	<b>Protocollo di sicurezza per il contenimento del COVID-19 .....</b>	<b>30</b>
<b>ART. 47</b>	<b>Subappalto .....</b>	<b>30</b>
<b>ART. 48</b>	<b>Responsabilità in materia di subappalto .....</b>	<b>31</b>
<b>ART. 49</b>	<b>Pagamento del subappaltatore e ritardi nei pagamenti .....</b>	<b>31</b>
<b>ART. 50</b>	<b>Qualità dei materiali e criteri di accettazione .....</b>	<b>31</b>
<b>ART. 51</b>	<b>Prezzi di appalto e valutazione dei lavori .....</b>	<b>32</b>
<b>ART. 52</b>	<b>Valutazione dei lavori in economia .....</b>	<b>33</b>
<b>ART. 53</b>	<b>criteri di Valutazione dei lavori a misura .....</b>	<b>34</b>
<b>ART. 54</b>	<b>criteri di Valutazione dei lavori a corpo .....</b>	<b>35</b>





## ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione dei Lavori di rifacimento delle recinzioni perimetrali con realizzazione della copertura in rete nel campo sportivo polivalente e ridemarcazione dei posti auto e motocicli nelle aree esterne di Villa San Saverio, sede della Scuola Superiore di Catania.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

## ART. 2 AMMONTARE DELL'APPALTO – INCIDENZA DELLA MANODOPERA - CATEGORIE DI LAVORO

1. L'importo complessivo dell'appalto (I.V.A. esclusa) ammonta presuntivamente a **€. 36.500,00 (euro trentaseimilacinquecento/00)** comprensivo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

LAVORI, PRESTAZIONI		IMPORTI (Euro)
a)	Lavori e prestazioni a corpo	
b)	Lavori e prestazioni a misura <i>da assoggettare a ribasso d'asta</i>	€. 33.900,00
c)	Lavori e prestazioni in economia	
d)	Oneri per la sicurezza (D.U.V.R.I.) <i>non soggetti a ribasso d'asta</i>	€. 2.600,00
Sommano		€. 36.500,00

2. L'importo contrattuale è costituito dalla somma degli importi determinati nella tabella di cui al comma 1, lettera b), al netto del ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara, relativo all'esecuzione dei lavori a misura. Gli importi stimati dei vari lavori, potranno variare, tanto in più quanto in meno, nei limiti stabiliti dall'art. 106 del D.lgs. n. 50/2016, senza che ciò costituisca motivo per l'O.E. di avanzare pretesa di speciali compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.
3. L'importo per l'attuazione dei piani di sicurezza, di cui alla superiore lettera d), non è soggetto a ribasso d'asta, ai sensi del punto 4.1.4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008.
4. Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la SA ha stimato pari ad €. 8.626,47 (euro ottomilaseicentoventisei/47) pari al 23,634%.





5. Ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. 207/2010 e in conformità all'allegato "A" del precitato D.P.R., i lavori previsti nel presente appalto risultano classificati nella **Categoria OG1 "Edifici Civili e Industriali", Classifica I fino a euro 258.000.**
6. Tenuto conto che l'appalto per i lavori in oggetto riguarda la realizzazione di opere il cui contenuto tecnologico o innovativo non appare elevato ed in considerazione, altresì, del fatto che le condizioni di esecuzione sono ben individuate nella documentazione progettuale e che gli spazi per possibili proposte di miglioramento appaiono pressoché nulli, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lettera a) del D. lgs. n. 50/2016, il criterio di aggiudicazione sarà quello del minor prezzo procedendo all'aggiudicazione tramite il MEPA con procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del decreto medesimo.
7. Restano escluse dall'appalto le opere che la SA si riserva di affidare, in tutto od in parte, ad altra Ditta, senza che l'Appaltatore possa fare alcun'eccezione o richiedere compenso alcuno.

### ART. 3 DESCRIZIONE DEI LAVORI

I lavori che formano l'oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo più precise indicazioni che, all'atto esecutivo, potranno essere impartite dalla SA per il tramite della D.LL.:

- rimozione nel campo sportivo polivalente delle reti di recinzione e degli accessori di sistema utilizzati per il fissaggio alla struttura principale (montanti e traversi) esistente, compreso il trasporto a rifiuto del materiale di risulta presso pubblica discarica autorizzata;
- integrazione di alcuni montanti e saette nella struttura principale esistente lungo il perimetro del campo sportivo polivalente;
- predisposizione di accessori di sistema in acciaio zincato (inserti filettati in acciaio inox, bulloni a occhiello chiuso in acciaio inox, dadi, barre tonde in acciaio zincato, cavi di acciaio, etc.) sulla struttura principale esistente finalizzati al fissaggio della nuova recinzione;
- fornitura e posa in opera nella parte inferiore di rete a maglia romboidale cm. 4,2x4,2 in filo di acciaio zincato Ø mm. 3,5, plastificato colore verde Ø mm. 4,2, dell'altezza di m. 3,00;
- fornitura e posa in opera nella parte superiore di rete annodata a maglia quadrata mm. 120x120 in polietilene stabilizzato contro i raggi UV, HD 100% alta resistenza, filo Ø mm. 2,0, colore verde, con bordatura di rinforzo perimetrale Ø mm. 6, dell'altezza di m. 3,00;
- fornitura e posa in opera di cielo per campo sportivo polivalente realizzato con rete annodata a maglia quadrata mm. 120x120 in polietilene stabilizzato contro i raggi UV, HD 100% alta resistenza, filo Ø mm. 3,5, colore verde, con bordatura di rinforzo perimetrale Ø mm. 6;



- fornitura e posa in opera di attrezzature per discipline sportive a corredo del campo quali: reti delle porte (calcio), canestri (basket), rete volley, etc.;
  - realizzazione di scavi a sezione obbligata;
  - svellimento, recupero e ricollocazione di orlature in p.l.;
  - irruvidimento di conglomerati bituminosi;
  - taglio di pavimentazione stradale;
  - realizzazione di opere in cls semplice e armato;
  - fornitura e posa in opera di orlature in p.l. e di cls pressovibrato;
  - fornitura e posa in opera di pavimentazione in elementi autobloccanti di cls;
  - fornitura e posa in opera di conglomerati bituminosi;
  - tracciamento di segnaletica stradale orizzontale;
  - fornitura e stesa di terra vegetale;
  - prestazione di mezzi e manodopera per realizzazione lavori complementari;
  - opere varie accessorie e complementari;
  - trasporto a rifiuto di materiali di risulta.
- 
- Realizzazione di scavi a sezione obbligata;
  - Svellimento, recupero e ricollocazione di orlature in p.l.;
  - Irruvidimento di conglomerati bituminosi;
  - Taglio di pavimentazione stradale;
  - Prestazione di mezzi e manodopera per realizzazione lavori complementari;
  - Trasporto a rifiuto di materiali di risulta;
  - Realizzazione di opere in cls semplice e armato;
  - Fornitura e posa in opera di orlature in p.l. e di cls pressovibrato;
  - Fornitura e posa in opera di pavimentazione in elementi autobloccanti di cls;
  - Fornitura e posa in opera di conglomerati bituminosi;
  - Tracciamento di segnaletica stradale orizzontale;
  - Fornitura e stesa di terra vegetale;
  - Opere varie accessorie e complementari.

I rifiuti derivanti dalla demolizione e rimozione dei manufatti dovranno essere smaltiti, secondo le procedure di Legge, dall'O.E. appaltatore (o subappaltatore), in discariche autorizzate, a cura e spese dell'Impresa stessa. L'Impresa dovrà fornire copia alla D.LL. del certificato di avvenuto smaltimento (ovvero quarta copia del formulario di





identificazione). La SA, quale rimborso degli importi anticipati dall'O.E. appaltatore, previa presentazione della documentazione anzidetta e delle relative fatture regolarmente quietanzate, corrisponderà tali oneri con il riconoscimento dell'ulteriore aliquota delle spese generali 15% (a ristoro degli oneri sostenuti per tali attività), come indicato nella prefazione del nuovo prezzario unico per i LL.PP. 2022 di cui al D. ASS. Reg. Sic. N. 17/Gab. 1 del 20/06/2022.

Eventuali rifiuti contenenti amianto verranno gestiti separatamente dall'appalto, a cura della SA.

La tipologia e l'ammontare dei lavori, che formano l'oggetto dell'appalto, risulta oltre che dal presente Foglio di Condizioni Esecutive anche dai seguenti elaborati: Elenco prezzi, Computo metrico, Analisi prezzi, D.U.V.R.I. ed Elaborati grafici di progetto.

L'Impresa, nella programmazione dei lavori dovrà tenere conto che la stessa verrà eseguita con gli edifici universitari in attività, pertanto vanno considerati i conseguenti oneri gestionali anche in sede di formulazione dell'offerta.

#### **ART. 4 OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE, DELLE LEGGI E DELLE NORME**

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le prescrizioni e condizioni stabilite:

- nel presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- nel Capitolato Generale d'Appalto dei lavori, adottato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000 n.145, negli articoli ancora vigenti e in tutto ciò che non sia previsto o in opposizione con le disposizioni espresse nel presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- nel D. Leg.vo 50/2016e ss.mm.ii. nonché relative linee guida attuative;
- nel Regolamento d'attuazione del codice dei contratti pubblici (DLgs 163/2006), emanato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, negli articoli ancora vigenti;
- nel D.M. 49/2018;
- nel D.P.R. 06 giugno 2001 n° 380 e ss. mm. e ii. "Testo Unico per l'Edilizia"
- nel D.M. 37/08 e s.m.i. - "Sicurezza degli impianti";
- nel D.M. 14 gennaio 2008 - "Nuove norme tecniche per le costruzioni";
- Circolare 2 febbraio 2009 contenente le Istruzioni per l'applicazione delle "Nuove norme tecniche per le costruzioni" di cui al DM 14 gennaio 2008;
- Decreto Ministero Interno 26 agosto 1992 "Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica" e successive integrazioni o modificazioni;
- nel D. Leg.vo 09 aprile 2008 n. 81 e successive integrazioni o modificazioni;
- il D.lgs. 3 aprile 2006, n.152 (norme in materia di ambiente);
- nel protocollo anti-contagio da Covid-19 di cui all'Ordinanza Ministero della Salute 09 Maggio 2022 in vigore fino al 31/12/2022;
- nel protocollo di sicurezza anti-contagio da Covid-19 adottato dalla SA;
- dalle norme del Codice Civile art. 1655 e ss.

Nell'esecuzione dei lavori dovranno essere rispettate le norme tecniche UNI e CEI attinenti nonché:

Le Leggi, i Decreti, i Regolamenti d'attuazione e le Circolari Ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione dei lavori;

Le Leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari emanate e vigenti, per i rispettivi ambiti territoriali, nella regione Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell'appalto;





Le prescrizioni tecniche dell'ASP, dei VV.FF., comunali e dell'ISPESL competenti per il territorio e dalla Soprintendenza BB.CC.AA. ove applicabile.

La sottoscrizione del contratto e del presente Capitolato da parte dell'O.E.A. equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle suddette norme e della loro incondizionata accettazione.

## ART. 5 DICHIARAZIONE PRELIMINARE E CONDIZIONI DI APPALTO

### 1. Dichiarazione preliminare

L'offerta da presentare per l'affidamento dei lavori designati dal presente Capitolato Speciale d'Appalto dovrà essere accompagnata da apposita dichiarazione con la quale l'impresa concorrente attesti:

- a) Di avere preso conoscenza delle opere da eseguirsi, attraverso l'esame degli elaborati progettuali, compreso il computo metrico estimativo.
- b) Di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, ivi comprese quelle di viabilità e di accesso, nonché gli impianti che la riguardano.
- c) Di avere considerato la distanza delle cave di prestito, aperte o da aprirsi, e le condizioni di operabilità delle stesse per la durata e l'entità dei lavori.
- d) Di avere considerato la distanza delle pubbliche discariche o delle discariche autorizzate e le condizioni imposte dagli Organi competenti.
- e) Di avere accertato l'esistenza e la normale reperibilità sul mercato dei materiali da impiegare, in correlazione anche ai tempi previsti per la durata dei lavori.
- f) Di avere valutato tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire tanto sul costo dei materiali, quanto sul costo della mano d'opera, dei noli e dei trasporti e conseguentemente sulla determinazione dei prezzi; di influire altresì sulle condizioni contrattuali in generale e sull'esecuzione dei lavori e di avere giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi in complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto.
- g) Di avere effettuato una verifica della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità ed alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.
- h) Di aver tenuto conto, nella preparazione dell'offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro, di previdenza ed assistenza e di adozione dei protocolli anti-contagio da Covid-19 in vigore nel luogo in cui dovranno essere eseguiti i lavori.
- i) Di aver preso conoscenza del D.U.V.R.I.
- i) Di aver preso conoscenza dei protocolli anti-contagio da Covid-19 adottati dall'Università degli Studi di Catania.

**Al riguardo il Responsabile del Procedimento e l'Appaltatore, prima della stipula del contratto, con verbale da entrambi sottoscritto, dovranno dare atto del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.**

### 2. Condizioni di appalto

L' O.E. Appaltatore non potrà eccepire durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati,



tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile (e non escluse da altre norme del presente Capitolato) o che si riferiscono a condizioni soggette a revisioni.

Con l'accettazione dei lavori l'O.E. Appaltatore dichiara implicitamente di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione degli stessi secondo i migliori precetti dell'arte e con i più aggiornati sistemi costruttivi.

## ART. 6 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

E' designato dalla SA quale Responsabile Unico del Procedimento (*di seguito, per brevità, anche RUP*), il geom. Giuseppe Nicotra, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

## ART. 7 VERIFICA IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE

Ai fini della verifica dell'idoneità tecnico professionale di cui all'art. 26 del D. lgs. 81/2008 la Ditta Aggiudicataria **entro quindici giorni dalla stipula del contratto di appalto e comunque prima dell'inizio dei lavori**, dovrà esibire al C.S.E. la sottoelencata documentazione prevista dall'Allegato XVII, del D. lgs. 81/2008:

- a) Certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto e riportante la dicitura antimafia di cui all'art. 10 della L. 31 maggio 1965, n. 575;
- b) documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.);
- c) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 D. lgs. 81/2008;
- d) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al D. lgs. 81/2008, di macchine, attrezzature e opere provvisorie;
- e) elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori;
- f) documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b) del D. lgs. 81/2008;
- g) nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell'emergenza, del medico competente quando necessario;
- h) nominativo (i) del (i) rappresentante (i) dei lavoratori per la sicurezza;
- i) attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori;
- l) elenco dei lavoratori risultanti dal libro unico (*di cui al D.L. 25/06/2008 n. 112 e ss.mm.ii.*) e relativa idoneità sanitaria;
- m) **dichiarazione dell'organico** medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti".

**La mancata esibizione della sopra elencata documentazione entro il termine perentorio sopra indicato costituirà pregiudizio per la consegna dei lavori.**





## ART. 8 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante del contratto di appalto i seguenti documenti:

- a) il capitolato generale d'appalto per le opere pubbliche di cui al D.M. 19/04/2000 n.145 negli articoli ancora vigenti (1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 16, 17, 18, 19, 27, 35 e 36);
- b) il presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- c) l'elenco prezzi unitari;
- d) il computo metrico estimativo;
- e) tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo;
- f) il D.U.V.R.I.;
- g) il P.O.S. predisposto dall'O.E. Appaltatore;
- h) il protocollo di sicurezza anti-contagio da Covid-19 dell'Università degli Studi di Catania;
- i) il protocollo di sicurezza anti-contagio da Covid-19 di cui all'Ordinanza Ministero della Salute 09 Maggio 2022 in vigore fino al 31/12/2022;
- j) il cronoprogramma redatto dall'impresa esecutrice prima della consegna dei lavori.**

Eventuali altri disegni e particolari costruttivi delle opere da eseguire che, pur non costituendo parte integrante dei documenti di appalto, la Direzione Lavori si riserva di consegnare all'Appaltatore in quell'ordine che crederà più opportuno, in qualsiasi tempo, durante il corso dei lavori.

Per tutto quanto non espressamente regolato dal Contratto, dal presente Foglio di Condizioni Esecutive e dagli altri elaborati elencati, si applicano le disposizioni in vigore per gli appalti dei lavori pubblici, fra le quali quelle riportate nel Codice Appalti (D.L. 50/2016).

## ART. 9 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

2. In caso di norme del Capitolato Speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.





## ART. 10 CAUZIONE PROVVISORIA E CAUZIONE DEFINITIVA

L'Operatore Economico concorrente per partecipare alla gara è tenuto a costituire un deposito cauzionale provvisorio nella misura del 2% dell'ammontare complessivo dell'appalto posto a base di gara.

L'O.E.A. prima della stipula del contratto, è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria del 10% dell'importo netto di appalto.

La cauzione provvisoria e quella definitiva dovranno essere costituite conformemente alle disposizioni legislative contenute del D.Lgs. 50/2016 e secondo le prescrizioni e le modalità stabilite negli atti contenenti le disposizioni di partecipazione e svolgimento della gara.

### Riduzione delle garanzie provvisoria

L'importo della cauzione provvisoria del presente capitolato è ridotto conformemente alle disposizioni contenute nell'art. 93, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e con le modalità specificate nel bando di gara.

## ART. 11 COPERTURE ASSICURATIVE

L'O.E. Appaltatore assumerà a proprio carico ogni responsabilità per gli eventuali danni arrecati a persone e/o beni di proprietà della SA o di terzi, imputabili direttamente o indirettamente allo stesso anche se non conseguenti all'esecuzione del servizio oggetto del presente Capitolato.

È fatto pertanto obbligo all'O.E. Appaltatore di stipulare, a Suo esclusivo onere, con primaria Compagnia di Assicurazione e **per l'intera durata dell'appalto**, apposita polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) per danni a persone, morte ed invalidità permanente alle condizioni di seguito riportate:

1. La Società (Compagnia di Assicurazione) risponde delle somme che l'Assicurato (O.E. Appaltatore) sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi da lui stesso (quale persona giuridica legalmente riconosciuta) o da persone delle quali o con le quali debba rispondere, sia per lesioni personali sia per danni a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla sua qualità di Appaltatore dei lavori affidati dall'Università degli Studi di Catania. La polizza di assicurazione dovrà elencare le attività principali, complementari, preliminari ed accessorie oggetto dell'appalto.
2. L'assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza dei seguenti massimali:
  - **R.C.T.: Euro 5.000.000,00 per ogni sinistro**, sia per danni a persone che a cose, anche se appartenenti a più persone;
  - **R.C.O.: Euro 5.000.000,00 per sinistro**, ma con il limite di **Euro 2.000.000,00 per persona infortunata e/o deceduta**;
3. La Società riconosce la qualifica di Assicurato anche alle Imprese subappaltatrici e subfornitrici.
4. La Società riconosce la qualifica di Terzo a tutti coloro che non rientrano nel novero dei prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati (D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124; Dlgs. 23 febbraio 2000 n. 38). La qualifica di Terzo si estende a chiunque operi nell'ambito delle attività oggetto dell'appalto (*i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, i componenti dell'ufficio di Direzione dei Lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori, etc.*)
5. In deroga e/o in aggiunta a quanto disposto dalle Condizioni generali e/o particolari di assicurazione, la garanzia viene estesa ai:



- danni a persone e cose di Terzi conseguenti ad incendio dei beni di proprietà dell'Università degli Studi di Catania, o semplicemente in sua consegna a qualsiasi titolo o destinazione;

- danni alle cose di Terzi che si trovano nel luogo ove si eseguono i lavori.

6. La copertura assicurativa è valida anche in caso di colpa grave dell'Assicurato e delle persone delle quali l'Assicurato debba rispondere a norma di legge.

7. La Società rinuncia all'esercizio di surrogazione spettante ai sensi dell'Art. 1916 del Codice Civile nei confronti dell'Università degli Studi di Catania e di suoi Amministratori, Dirigenti, Impiegati ed Operai.

8. In caso di recesso del contratto di assicurazione la compagnia di assicurazione si impegna a darne comunicazione all'Università degli Studi di Catania, mediante lettera raccomandata, con preavviso di almeno 30 giorni.

Qualora l'O.E.A. sia un'Associazione Temporanea di Imprese, giusto il regime della responsabilità disciplinato dall'art. 48 del D.Lgs. 50/2016, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

Nel caso in cui l'O.E.A. disponga già di coperture assicurative che contengano le garanzie richieste dal presente articolo, potrà eventualmente avvalersene se le polizze già in corso coprono per intero i rischi e i massimali sopra specificati, in caso contrario potrà presentare copia delle stesse polizze corredate di appendice rilasciata dalle Compagnie Assicuratrici, attestante che un importo non inferiore a quanto richiesto dal presente articolo, è destinato alla copertura dei rischi derivanti dall'esecuzione del contratto e che è vincolato al rispetto dell'art. 1891 cod. civ.

Copia di tali polizze dovrà essere fornita alla SA prima della stipula del contratto di appalto.

## **ART. 12 CONSEGNA DEI LAVORI – ORDINE DA TENERSI NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI**

L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore.

È facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, nei casi indicati all'art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. In tal caso il Direttore dei Lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da eseguire immediatamente, comprese le opere provvisorie.

L'Amministrazione si riserva il diritto di consegnare i lavori nel loro complesso contemporaneamente, ovvero per parti in più riprese: in questo caso la data legale della consegna, a tutti gli effetti di legge, sarà quella dell'ultimo verbale di consegna parziale. La data dell'ultimo verbale di consegna parziale non potrà, in nessun caso, superare il termine di giorni 45 dalla data di stipula del contratto di appalto.

Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il Direttore dei Lavori fissa una nuova data non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15 decorrenti dalla data fissata per la prima convocazione; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data fissata dal D.L. per la prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento





del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della stazione appaltante, l'appaltatore può chiedere di recedere il contratto. L'istanza di recesso può essere accolta o meno dalla stazione appaltante. In caso di accoglimento l'appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate, **in misura comunque non superiore 1,00 per cento calcolato sull'importo netto dell'appalto.**

L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa Edile ove dovuta.

In genere l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della direzione lavori, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Amministrazione.

La Stazione Appaltante si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

L'Appaltatore presenterà alla direzione dei lavori per l'approvazione, prima dell'inizio lavori, il programma operativo dettagliato delle opere e dei relativi importi a cui si atterrà nell'esecuzione delle opere.

## **ART. 13 TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI – PENALE PER IL RITARDO**

### **1. Tempo per l'ultimazione dei lavori**

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in **giorni 75 (settantacinque) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.** Ai sensi e nel rispetto dell'art. 40 del D.P.R. 207/2010, nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole nonché delle ferie contrattuali.

L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'ap-prontamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione Appaltante ovvero necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

### **2. Penale per il ritardo**

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, **per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori** viene applicata la penale nella misura dell'**1 (uno) per mille dell'ammontare netto contrattuale.**

L'importo della penale sarà detratto dalla rata di acconto dei lavori e, occorrendo, dal conto finale.

Qualora la disciplina contrattuale preveda l'esecuzione della prestazione articolata in più parti, le penali di cui al comma precedente si applicano ai rispettivi importi nel caso di ritardo rispetto ai termini stabiliti per una o più di tali parti.





**La penale, di cui al capoverso precedente del presente articolo, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori e nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione.**

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10% dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in materia di risoluzione del contratto.

## **ART. 14 SOSPENSIONI E PROROGHE**

Conformemente alle disposizioni contenute nell'art. 107 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il Direttore dei Lavori potrà disporre la sospensione dei lavori.

Il verbale di sospensione è redatto in ogni caso dal Direttore dei Lavori con l'intervento dell'appaltatore o di un suo legale rappresentante. Nell'ipotesi in cui l'appaltatore non si presenti alla redazione del verbale o ne rifiuti la sottoscrizione, si procede a norma dell'art. 107, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Nel verbale di sospensione, oltre alle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, è indicato il loro stato di avanzamento, l'importo corrispondente ai lavori già eseguiti, le opere la cui esecuzione resta interrotta, le cautele adottate affinché alla ripresa i lavori possano essere realizzati senza eccessivi oneri, la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. L'indicazione dell'importo corrispondente ai lavori già eseguiti ma non contabilizzati, è prevista in modo che nel caso in cui la sospensione duri più di 45 giorni si possa disporre il pagamento degli importi maturati sino alla data di sospensione.

Qualora la sospensione o le sospensioni durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori o, comunque, quando superino sei mesi complessivi, si applica quanto disposto dall'art. 107, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'art. 107, l'appaltatore avrà diritto al risarcimento nella misura dell'**1 (uno) per mille dell'ammontare netto contrattuale e in misura complessiva non superiore all'1,00 per cento calcolato sull'importo netto dell'appalto.**

Ai sensi dell'art. 107, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., qualora l'appaltatore, per causa allo stesso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse purché le domande pervengano con un anticipo di almeno trenta giorni rispetto al termine anzidetto.

L'appaltatore non può mai attribuire, in tutto o in parte, le cause del ritardo di ultimazione dei lavori o del rispetto delle scadenze intermedie fissate dal programma esecutivo, ad altre ditte o imprese, se lo stesso non abbia tempestivamente e per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte e imprese.

I verbali di sospensione, redatti con adeguata motivazione a cura della Direzione dei Lavori e controfirmati dall'appaltatore, devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso.



## **ART. 15 PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'APPALTATORE**

Ai sensi dell'art. 43, comma 10, del D.P.R. 207/2010, l'O.E. appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori, prima dell'inizio dei lavori, un proprio programma esecutivo, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma, oltre ad essere coerente coi tempi contrattuali, deve riportare, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento e deve essere approvato, prima dell'inizio dei lavori, dalla direzione lavori.

## **ART. 16 INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE**

Non costituiscono giustificato motivo di slittamento del termine di inizio e di ultimazione dei lavori nonché della loro irregolare conduzione secondo programma:

- a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
- c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla Direzione dei Lavori o espressamente approvati da questa;
- d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente capitolato;
- f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
- g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente.

## **ART. 17 DANNI DI FORZA MAGGIORE**

Nel caso di danni causati da forza maggiore l'O.E. Appaltatore ne fa denuncia al Direttore dei Lavori nei termini stabiliti dal capitolato speciale o, in difetto, entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.

Al fine di determinare l'eventuale risarcimento al quale può avere diritto l'impresa affidataria, spetta al Direttore dei Lavori redigere processo verbale alla presenza di quest'ultima, accertando:

- a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
- b) le cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
- c) la eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa l'ipotesi di erronea esecuzione del progetto da parte dell'appaltatore;
- d) l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del Direttore dei Lavori;





e) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'O.E. Appaltatore o delle persone delle quali essa è tenuta a rispondere.

## ART. 18 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO

### RISPETTO DEI TERMINI

L'eventuale ritardo dell'O.E. appaltatore rispetto ai termini per l'ultimazione dei lavori o sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 15 (quindici) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione.

La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore ai sensi dell'art. 108, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'art. 12, co. 2, del presente capitolato è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal Direttore dei Lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al precedente capoverso.

Sono a carico dell'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante a seguito della risoluzione del contratto.

## ART. 19 ANTICIPAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE

Trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 35, comma 18, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e pertanto sul valore del contratto di appalto sarà corrisposta una **anticipazione pari al 20%** subordinatamente alla costituzione di polizza fideiussoria bancaria o assicurativa nei modi e nei termini indicati nel precitato art. 35, comma 18, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

## ART. 20 PAGAMENTI IN ACCONTO

**1.** L'Appaltatore ha diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati secondo le disposizioni contenute nel Titolo IX del D.P.R. 207/2010, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri degli oneri per la sicurezza, raggiungano, al netto della ritenuta di cui al successivo punto **2**, un importo non inferiore a €. 15.000,00 (euro quindicimila/00).

**2.** Sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% ai sensi del comma 5-bis dell'art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. nonché il recupero, in quota parte, dell'eventuale anticipazione (20%) erogata ai sensi del precedente art. 18.

**3.** Entro i 30 (trenta) giorni successivi all'avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il Direttore dei lavori emette lo stato di avanzamento dei lavori.

**4.** L'emissione da parte del R.U.P. del Certificato di pagamento relativo allo stato di avanzamento di cui al precedente punto **3**, avverrà previa verifica di regolarità





contributiva dell'Appaltatore (D.U.R.C.) presso lo Sportello Unico Previdenziale territorialmente competente.

5. La Stazione Appaltante provvede al pagamento del predetto Certificato entro i successivi trenta giorni dalla data di emissione dello stesso.

6. Il certificato di pagamento dell'ultimo acconto, qualunque ne sia l'ammontare netto, sarà emesso, con le stesse modalità sopra descritte, dopo l'ultimazione dei lavori, accertata e certificata dalla Direzione Lavori come prescritto.

## ART. 21 CONTO FINALE E PAGAMENTI A SALDO

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro giorni 30 dalla data del certificato di ultimazione; è sottoscritto dal Direttore di lavori e trasmesso al Responsabile del Procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione.

2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su invito del responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di 30 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento redige in ogni caso una sua relazione al conto finale.

3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione.

4. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile.

5. La garanzia fideiussoria di cui al precedente comma 4 è costituita alle condizioni previste nel citato art. 103, comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., e cioè è di importo pari al saldo maggiorato del tasso d'interesse legale applicato per il periodo che intercorre tra il collaudo provvisorio e il collaudo definitivo.

6. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

## ART. 22 CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Al sensi dell'art. 102, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il Certificato di regolare esecuzione è emesso dal Direttore dei lavori non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni contrattuali.

### 1. Operazioni e prescrizioni generali finalizzati all'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione.

A lavori ultimati e prima del rilascio del Certificato di Regolare Esecuzione, l'O.E. Appaltatore dovrà fornire i disegni finali as-built delle opere eseguite come di seguito indicato:

- a) Planimetria, con rilievo piano altimetrico, delle opere realizzate;
- b) Profili del terreno con inserimento delle opere realizzate;
- c) Sezioni tipologiche delle opere realizzate;
- d) Schemi Impianti realizzati;



- e) Manuali d'uso e manutenzione dei manufatti installati;
- f) Fascicolo Tecnico e Dichiarazioni/Certificazioni di conformità.

I disegni finali sopra indicati, redatti in scala adeguata da concordare con il Direttore dei lavori, dovranno essere consegnati in duplice copia cartacea e su supporto informatico (CD-ROM e/o Pen Drive) in f.to DWG.

## ART. 23 GARANZIA DELL'OPERA

Ai sensi della vigente normativa l'O.E. Appaltatore ha l'obbligo di garantire l'opera eseguita per il periodo di **mesi 24 (ventiquattro) dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione** contro i danni ed i difetti di funzionamento che possono dipendere dalla cattiva qualità dei materiali impiegati o da deficienze di montaggio, regolazione e di messa in opera che si dovessero rendere evidenti durante l'utilizzo.

Ciò comporterà l'obbligo di provvedere a propria cura e spese alla sostituzione delle parti danneggiate o difettose e/o alla esecuzione delle riparazioni o regolazioni che eventualmente si rendessero necessarie per ripristinare l'efficienza dell'opera e comunque sino a che il certificato di regolare esecuzione non assuma carattere definitivo ovvero per due anni dall'emissione di detto certificato.

## ART. 24 NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI

Tutte le opere previste per l'esecuzione dell'appalto **saranno computate a misura**, secondo le quantità eseguite e applicando i prezzi unitari di progetto scontati del ribasso d'asta.

Eventuali opere in economia saranno valutate mediante apposite liste settimanali della manodopera.

## ART. 25 DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI

I prezzi unitari in base ai quali, al netto del ribasso offerto, saranno pagati i lavori appaltati a misura e/o a corpo nonché le somministrazioni in economia, sono indicati nell'elenco prezzi e compensano:

- a) circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, etc.) nessuna eccettuata, che sia sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;
- b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;
- c) circa i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso.
- d) circa i lavori, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisori, carichi, trasporti, scarichi in ascesa, etc. e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o





richiamati nei vari articoli del presente Capitolato Speciale d'appalto e nell'offerta della Ditta.

Essi sono fissi ed invariabili.

## ART. 26 REVISIONE PREZZI

Nel presente appalto trova applicazione l'art. 29, comma 1, lett. b), della Legge 28 marzo 2022, n. 25, conversione del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, entro i limiti temporali dalla stessa Legge fissati nel comma 1, del medesimo art. 29.

Si procederà a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse appostate per **"Imprevisti"** nel quadro economico di progetto.

## ART. 27 EVENTUALI LAVORI NON PREVISTI

Per l'esecuzione di categorie di lavori non previsti e per le quali non siano stati convenuti i relativi prezzi, si procederà al concordamento dei nuovi prezzi valutati come di seguito riportato:

a) desumendoli dal prezzario della stazione appaltante o dal prezzario di cui all'art. 23, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, ove esistenti;

b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;

c) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l'O.E. Appaltatore, e approvati dal RUP.

Se l'O.E. Appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'O.E. Appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

Gli operai forniti per le opere in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei necessari attrezzi.

Le macchine ed attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

Saranno a carico dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali riparazioni, in modo che essi siano sempre in buono stato di servizio.

I mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza.

## ART. 28 PRESTAZIONI IN ECONOMIA

La contabilizzazione di eventuali lavori in economia sarà effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per l'importo delle prestazioni e delle somministrazioni eseguite al netto del ribasso d'asta.



## ART. 29 OBBLIGHI E ONERI GENERALI E SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE

Saranno a carico dell'appaltatore tutti gli oneri di cui agli articoli 4, 5 (*escluso comma 1*), 6 e 8 del "Regolamento recante il Capitolato Generale d'Appalto dei lavori pubblici" adottato con D.M. LL.PP. del 19/04/2000 n. 145 oltre a tutti gli altri indicati nel presente Capitolato Speciale d'Appalto.

La Ditta appaltatrice avrà l'onere di provvedere ad una verifica ed eventuale ridimensionamento complessivo di tutta la struttura prevista nel rispetto della normativa vigente. La stessa Ditta sarà quindi tenuta a produrre alla D.L., la quale visterà per approvazione, i piani di verifica aggiornati in base al nuovo calcolo di ridimensionamento.

Dopo l'emissione del certificato di ultimazione dei lavori e comunque prima del collaudo provvisorio l'Impresa dovrà consegnare:

- i certificati di verifica e collaudo richiesti dalle vigenti norme di legge;
- tutti gli elaborati tecnici relativi alle opere eseguite, in triplice copia e su supporto informatico, comprendenti: planimetrie, sezioni, schemi e particolari costruttivi aggiornati secondo le variazioni eventualmente apportate nel corso dei lavori;
- i libretti con le norme di uso e manutenzione delle apparecchiature e sistemi installati.

La O.E. Appaltatore è altresì tenuto a rilasciare la dichiarazione di conformità secondo il D.M. 37/08 per gli impianti eseguiti e la redazione di 5 copie (compreso una su supporto informatico) del progetto "come eseguito".

Oltre agli oneri sopra citati sono a carico dell'O.E. Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:

1. La formazione del cantiere e l'esecuzione di tutte le opere a tal uopo occorrenti, comprese quelle di recinzione e di protezione e quelle necessarie per mantenere la continuità delle comunicazioni, nonché di scoli, acque e canalizzazioni esistenti.
2. L'installazione delle attrezzature ed impianti necessari ed atti, in rapporto all'entità dell'opera, ad assicurare la migliore esecuzione ed il normale ed ininterrotto svolgimento dei lavori.
3. L'apprestamento delle opere provvisorie quali ponteggi, impalcature, assiti, steccati, armature, centinature, cassature, ecc. compresi spostamenti, sfridi, mantenimenti e smontaggi a fine lavori. Le incastellature, le impalcature e le costruzioni provvisorie in genere, se prospettanti all'esterno del cantiere o aggettanti su spazi pubblici o privati, dovranno essere idoneamente schermate. Tra le opere in argomento è compresa altresì un'adeguata illuminazione del cantiere.
4. La sistemazione delle strade e dei collegamenti esterni ed interni, la collocazione, ove necessario di ponticelli, andatoie, scalette di adeguata portanza e sicurezza.
5. L'installazione di tabelle e segnali luminosi nel numero sufficiente, sia di giorno che di notte, nonché l'esecuzione di tutti i provvedimenti che la Direzione Lavori riterrà indispensabili per garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli e la continuità del traffico. I segnali saranno conformi alle disposizioni del Nuovo Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione.
6. La prevenzione delle malattie e degli infortuni con l'adozione di ogni necessario provvedimento e predisposizione inerente all'igiene e sicurezza del lavoro, essendo l'Appaltatore obbligato ad attenersi a tutte le disposizioni e norme di Leggi e dei Regolamenti vigenti in materia all'epoca di esecuzione dei lavori.
7. La pulizia del cantiere e la manutenzione ordinaria e straordinaria di ogni apprestamento provvisorio.





8. La fornitura di locali uso ufficio (in muratura o prefabbricati) idoneamente rifiniti e forniti dei servizi necessari alla permanenza ed al lavoro di ufficio della Direzione Lavori. I locali saranno realizzati nel cantiere od in luogo prossimo, stabilito od accettato dalla Direzione, la quale disporrà anche il numero degli stessi e le attrezzature di dotazione. Saranno inoltre idoneamente allacciati alle normali utenze (luce, acqua, telefono) facendosi carico all'Appaltatore di tutte le spese di allacciamento, di uso e di manutenzione.

9. La fornitura di mezzi di trasporto per gli spostamenti della Direzione Lavori e del personale di assistenza.

10. La fornitura di locali e strutture di servizio per gli operai, quali tettoie, ricoveri, spogliatoi prefabbricati o meno, e la fornitura di servizi igienico-sanitari in numero adeguato.

11. Le spese per gli allacciamenti provvisori, e relativi contributi e diritti, dei servizi di acqua, elettricità, gas, telefono e fognature necessari per il funzionamento del cantiere e l'esecuzione dei lavori, nonché le spese di utenza e consumo relative ai predetti servizi.

12. La fornitura di tutti i necessari attrezzi, strumenti e personale esperto per tracciamenti, rilievi, misurazioni, saggi, picchettazioni ecc. relativi alle operazioni di consegna, verifiche in corso d'opera, contabilità e collaudo dei lavori.

13. Il tracciato plano-altimetrico e tutti i tracciamenti di dettaglio riferentesi alle opere in genere.

14. Lo smacchiamento generale della zona interessata dai lavori, ivi incluso il diserbo e il taglio di alberi, siepi e l'estirpazione delle ceppaie.

15. La fornitura di notizie statistiche sull'andamento dei lavori, per periodi mensili, a decorrere dal sabato immediatamente successivo alla consegna degli stessi, come di seguito:

a) Numero degli operai impiegati, distinti nelle varie categorie, per ciascun giorno del mese con le relative ore lavorative.

b) Genere di lavoro eseguito nel mese, giorni in cui non si è lavorato e cause relative. Dette notizie dovranno pervenire alla Direzione non oltre il mercoledì immediatamente successivo al termine del mese, **stabilendosi una penale, per ogni giorno di ritardo, di Euro 5,00.**

16. L'esaurimento delle acque superficiali o di infiltrazione concorrenti nei cavi e l'esecuzione di opere provvisorie per lo scolo e la deviazione preventiva di esse dalle sedi stradali o dal cantiere, in generale.

17. La riparazione dei danni, dipendenti anche da forza maggiore, che si verificassero negli scavi, nei rinterri, agli attrezzi ed a tutte le opere provvisorie.

18. Le pratiche presso Amministrazioni ed Enti per permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni, collaudi, ecc. per: opere di presidio, occupazioni temporanee di suoli pubblici o privati, apertura di cave di prestito, uso di discariche, interruzioni provvisorie di pubblici servizi, attraversamenti, cautelamenti, trasporti speciali, abilitazione di impianti nonché le spese ad esse relative per tasse, diritti, indennità, canoni, cauzioni, ecc.

19. La conservazione ed il ripristino delle vie, dei passaggi e dei servizi, pubblici o privati, che venissero interrotti per l'esecuzione dei lavori, provvedendosi a proprie spese con opportune opere provvisorie o provvisorie deviazioni. Ove l'appalto contemplasse la costruzione di nuove strade, l'Appaltatore sarà anche obbligato a mantenere e conservare tutte le servitù attive e passive esistenti sulle strade oggetto dell'appalto, rimanendo responsabile di ogni conseguenza che l'Amministrazione, sotto tale riguardo, dovesse sopportare.

20. Il risarcimento dei danni che in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori venissero arrecati a proprietà pubbliche e private od a persone, restando libere ed indenni l'Amministrazione appaltante ed il suo personale.



**21.** La fornitura di cartelli indicatori e la relativa installazione, nel sito o nei siti indicati dalla Direzione, entro 5 giorni dalla consegna dei lavori. I cartelloni, delle dimensioni minime di mt. 1,00 x 2,00 riceveranno impresse a colori indelebili le diciture riportate nello schema di cui alla tabella 5, con le opportune modifiche ed integrazioni da apportare, ove occorra, in relazione alla peculiarità delle singole opere. In particolare, nello spazio per aggiornamento dati, dovranno essere indicate le sospensioni e le interruzioni intervenute nei lavori, le relative motivazioni, le previsioni di ripresa ed i nuovi tempi. Per le opere con rilevante sviluppo dimensionale sarà installato, conformemente alle disposizioni della D.L., un numero di cartelli adeguato alla estensione del cantiere. Detti cartelli, come pure le relative armature di sostegno, dovranno essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza e di decoroso aspetto e mantenuti in ottimo stato fino al collaudo dei lavori. **Per la mancanza od il cattivo stato del prescritto numero di cartelli indicatori, sarà applicata all'Appaltatore una penale di € 150,00. Sarà inoltre applicata una penale giornaliera di € 15,00 dal giorno della constatata inadempienza fino a quello dell'apposizione o riparazione del cartello mancante o deteriorato. L'importo delle penali sarà addebitato sul certificato di pagamento in acconto, successivo all'inadempienza.**

**22.** L'esecuzione di modelli e campionature di lavori, materiali e forniture che venissero richiesti dalla Direzione Lavori.

**23.** La conservazione dei campioni fino al collaudo, muniti di sigilli controfirmati dalla Direzione e dall'Appaltatore, in idonei locali o negli uffici direttivi.

**24.** Il carico, trasporto e scarico dei materiali delle forniture e dei mezzi d'opera ed il collocamento a deposito od in opera con le opportune cautele atte ad evitare danni od infortuni.

**25.** Il ricevimento dei materiali e forniture escluse dall'appalto nonché la loro sistemazione, conservazione e custodia, garantendo a proprie spese e con piena responsabilità il perfetto espletamento di tali operazioni.

**26.** La custodia di opere escluse dall'appalto eseguite da ditte diverse per conto dell'Amministrazione o della stessa direttamente. La riparazione dei danni che, per ogni causa o per negligenza dell'Appaltatore, fossero apportati ai materiali forniti od ai lavori da altri compiuti.

**27.** L'autorizzazione al libero accesso alla Direzione Lavori ed al personale di assistenza e sorveglianza, in qualsiasi momento, nei cantieri di lavoro o di produzione dei materiali, per le prove, i controlli, le misure e le verifiche previsti dal presente Capitolato.

**28.** L'autorizzazione al libero accesso ad altre Imprese o Ditte ed al relativo personale dipendente, ai cantieri di lavoro, nonché l'uso parziale o totale di ponteggi, impalcature, opere provvisorie ed apparecchi di sollevamento, senza diritto a compenso, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori e delle forniture scorporate, fatta eccezione per le spese di utenza (energia elettrica, ecc.), ove rilevanti, da addebitarsi a tali Ditte (su convalida della D.L.).

**29.** L'assunzione di un Direttore del cantiere, ove l'Appaltatore non ne abbia il titolo, nella persona di un tecnico professionalmente abilitato, regolarmente iscritto all'Albo di categoria, e di competenza professionale estesa ai lavori da dirigere. Il nominativo ed il domicilio di tale tecnico dovranno essere comunicati alla Direzione, per iscritto, prima dell'inizio dei lavori.

**30.** Le prove di carico e le verifiche delle varie strutture (pali di fondazione, travi, solai, mensole, rampe, ecc.) che venissero ordinate dalla Direzione o dal Collaudatore; l'apprestamento di quanto occorrente (materiali, mezzi d'opera, opere provvisorie, operai e strumenti) per l'esecuzione di tali prove e verifiche, a norma dell'art. 224 del D.P.R. 207/2010, salvo quanto diversamente previsto in Elenco prezzi od in altri documenti di progetto in rapporto a determinate operazioni od a particolari tipi di strutture.





- 31.** Le spese per i collaudi tecnici, le prove di funzionamento e quant'altro necessario per accertare la rispondenza funzionale degli impianti, secondo prescrizioni di legge o su disposizione dell'Amministrazione e/o degli Organi di controllo, con la notazione di riserva di cui al precedente punto **30**.
- 32.** Le spese di collaudazione, per tutte le indagini, prove e controlli che l'Organo di collaudo riterrà opportuno disporre, a insindacabile giudizio, e per gli eventuali ripristini.
- 33.** L'osservanza delle norme di polizia stradale, di quelle di polizia mineraria nonché di tutte le prescrizioni, leggi e regolamenti in vigore per l'uso di mine, ove tale uso sia consentito.
- 34.** La consegna e l'uso di tutte o di parte delle opere eseguite, previo accertamento verbalizzato in contraddittorio, ancor prima di essere sottoposte a collaudo.
- 35.** La custodia, la conservazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere fino al collaudo.
- 36.** Lo sgombero e la pulizia del cantiere entro un mese dall'ultimazione dei lavori, con la rimozione di tutti i materiali residuali, i mezzi d'opera, le attrezzature e gli impianti esistenti nonché con la perfetta pulizia di ogni parte e di ogni particolare delle opere da sfrabbricidi, calcinacci, sbavature, pitture, unto, ecc.
- 37.** Le spese di contratto ed accessorie e cioè tutte le spese e tasse, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto e degli eventuali atti complementari, le spese per le copie esecutive, le tasse di registro e di bollo principali e complementari.

## **ART. 30 CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA**

- 1.** L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
- a.** nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
  - b.** i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
  - c.** è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
  - d.** è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
- 2.** Durante l'esecuzione del contratto e sino al momento dell'emissione del mandato di saldo, la Stazione Appaltante ha la facoltà di sospendere il pagamento dei lavori eseguiti fino alla concorrenza del 20% (venti per cento) dell'ammontare di ciascuna rata di pagamento per inadempienze rispetto agli obblighi contributivi o nel caso siano state elevate sanzioni, sia direttamente accertate che segnalate da un ente preposto. In tal caso per l'O.E. Appaltatore è esclusa qualsiasi pretesa per pagamento di interessi o altro



qualsiasi indennità risarcitoria. L'ammontare delle somme trattenute sarà corrisposto alla Impresa solo in seguito ad autorizzazione dell'Ente competente.

3. Ai sensi dell'art. 30, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

4. Ai sensi dell'art. 36 bis, comma 1, della legge n. 248/2006, qualora il personale ispettivo del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale (anche su segnalazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) riscontri l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere, ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui agli articoli 4, 7 e 9 del D.Lgs 66/2003 e s. m., può adottare il provvedimento di sospensione dei lavori.

5. Nei casi di cui al comma precedente, il provvedimento di sospensione può essere revocato laddove si accerti:

a. la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;

b. il ripristino delle regolari condizioni di lavoro, nelle ipotesi di reiterate violazioni alla disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale.

6. Ai sensi dell'art. 36 bis, comma 2, della legge 248/2006, i datori di lavoro debbono munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori, dal canto loro, sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

7. Nel caso in cui siano presenti contemporaneamente nel cantiere più datori di lavoro o lavoratori autonomi, dell'obbligo di cui al comma precedente risponde in solido il committente dell'opera.

8. I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo di cui al comma 31.6 mediante annotazione, su un apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. Ai fini del presente comma, nel computo delle unità lavorative si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 31.4.

## **ART. 31 ONERI SOGGETTI A RIMBORSO**

Per gli oneri ed obblighi relativi ai punti che seguono, fermo restando l'impegno dell'O.E. Appaltatore all'attuazione delle attività in essi previste, si darà luogo nei confronti dello stesso al rimborso delle spese affrontate, sulla base di apposita e specifica documentazione giustificativa, preliminarmente preventivata e sottoposta all'approvazione della Direzione dei lavori e del Responsabile del Procedimento:

1. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, che venissero in ogni tempo ordinati dalla Direzione dei lavori o dall'Organo di collaudo, presso gli Istituti





autorizzati, sui materiali e forniture da impiegare od impiegati o sulle opere, in corrispettivo a quanto prescritto dalla normativa di accettazione e di esecuzione.

2. Gli oneri di conferimento corrisposti alle discariche autorizzate per lo smaltimento dei materiali di risulta provenienti dall'esecuzione dei lavori appaltati.

## **ART. 32 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Al sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., l'O.E.A. si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

## **ART. 33 SPESE CONTRATTUALI**

Qualsiasi spesa inerente e consequenziale il presente contratto sarà a carico dell'O.E.A., comprese le spese di registrazione.

Inoltre saranno a totale ed esclusivo carico dell'O.E.A. tutte le imposte e le tasse, comunque derivatigli, relative al presente appalto.

## **ART. 34 OBBLIGO DI RISERVATEZZA**

L'O.E.A. avrà l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto, nonché di trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della normativa vigente in materia.

L'O.E.A. si impegna, altresì, a far sì che nel trattare dati, informazioni e conoscenze della SA di cui venga eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie e idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.

L'O.E.A. sarà responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti degli obblighi di riservatezza anzidetti.

## **ART. 35 CODICE ETICO – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. N. 231/2001 – P.T. PER LA PREV. DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA**

Nello svolgimento delle attività oggetto del Contratto, l'O.E.A. di ciascun lotto dovrà uniformarsi ai principi e doveri etici richiamati nel Codice Etico, nonché a quanto previsto nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ai sensi della L. 190/2012 adottato dall'Università degli Studi di Catania.

A tal fine, a seguito della comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del Contratto, l'O.E.A. di ciascun lotto ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti, a disposizione presso gli uffici della S.A. e, comunque, disponibili in rete sul sito [www.unict.it](http://www.unict.it)



## ART. 36 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali sarà svolto SA nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali - General Data Protection Regulation o GDPR) che costituisce la normativa di riforma della legislazione europea in materia di protezione dei dati.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento anzidetto (nel seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR") con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali:

- i dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati dalla SA per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica;
- i dati forniti dall'O.E.A. di ciascun Lotto vengono acquisiti dalla SA ai fini della redazione e della stipula del relativo Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso;
- Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice privacy e dal Regolamento UE;
- I dati potranno essere:
  1. trattati dal personale della SA che cura il procedimento di gara, dal personale di altri uffici della medesima SA che svolgono attività ad esso attinente;
  2. comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza alla SA in ordine al procedimento di gara, anche per l'eventuale tutela in giudizio;
  3. comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
  4. comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
  5. comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008;
  6. in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet della SA [www.unict.it](http://www.unict.it);
  7. il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell'esecuzione del contratto.

### Diritti dell'interessato

All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE.

In particolare, l'interessato ha:





- a) il diritto di ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano;
- b) il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- c) il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento;
- d) il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all'art. 20 del regolamento UE.

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi previsti dagli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE, la risposta all'istanza non perviene nei tempi indicati e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.

#### **Titolare del trattamento**

Titolare del trattamento l'**Università degli Studi di Catania**, con sede legale in Catania, Piazza università n. 2, CAP: 95131.

#### **Consenso al trattamento dei dati personali**

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il Legale Rappresentante pro tempore del O.E.C./O.E.A. prende atto ed acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano.

### **ART. 37 RIVALSE**

Per ottenere il rimborso delle spese, la rifusione dei danni e l'assolvimento delle penali, la SA potrà rivalersi mediante corrispondente trattenuta sul credito spettante all'O.E.A., oltreché sul deposito cauzionale definitivo, prestato a garanzia della corretta esecuzione del contratto, salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento di danni maggiori.

In tal caso, detta cauzione dovrà essere prontamente ricostituita.

### **ART. 38 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Nel caso in cui vengano riscontrate gravi e ripetute irregolarità nelle attività affidate in appalto, in riferimento a:

- qualità dei lavori eseguiti e dei manufatti forniti;
- osservanza degli obblighi stabiliti dalla legge o dal presente capitolato;
- arbitraria e ingiustificata interruzione o sospensione del servizio;
- osservanza degli oneri previdenziali ed assicurativi, nonché degli obblighi contrattuali nei confronti dei lavoratori dipendenti;
- inadempimento, a seguito di diffida, ad eliminare, entro un congruo termine, le irregolarità riscontrate;

la SA potrà decidere la risoluzione del contratto senza che l'O.E.A. possa pretendere risarcimenti od indennizzi di alcun genere. Inoltre si procederà alla risoluzione del contratto quando:



- lo stesso risulti in stato fallimentare;
- per sopravvenute cause ostative o di esclusione legate alla legislazione antimafia;
- per reati per i quali è prevista l'interdizione dai pubblici uffici;
- per sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante per reati commessi contro la P.A.

Gli accertamenti al riguardo saranno aggiornati ogni 6 (sei) mesi.

In caso di rescissione la SA procederà all'incameramento della cauzione e l'O.E.A. avrà solo diritto ad ottenere il pagamento delle prestazioni regolarmente effettuate.

La SA si riserva il diritto al risarcimento dei danni che dovessero derivargli dai comportamenti dell'O.E.A. che portassero alla risoluzione anticipata del contratto.

### **ART. 39 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra la SA e l'O.E.A. si riconosce la competenza del Foro di Catania.

### **ART. 40 DIREZIONE DEI LAVORI**

Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione, l'Amministrazione aggiudicatrice, ai sensi dell'art. 101, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, si avvale di un ufficio di Direzione dei Lavori costituito da un Direttore dei Lavori ed eventualmente (in relazione alla dimensione e alla tipologia e categoria dell'intervento) da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere.

Il Direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori ed Interloquisce, in via esclusiva, con l'appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto.

Al Direttore dei lavori e agli eventuali assistenti fanno carico tutte le attività ed i compiti stabiliti dall'art. 101 del D.Lgs. 50/2016 e dal D.M. 49/2018.

### **ART. 41 VARIAZIONI DEI LAVORI**

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio dovessero risultare opportune, senza che perciò l'impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a congruo dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori.

Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.





## **ART. 42 NORME DI SICUREZZA GENERALI**

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e, in ogni caso, in condizione di permanente sicurezza e igiene. L'appaltatore è, altresì, obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

## **ART. 43 SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO**

L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D.lgs. 81/2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto e ss. mm. ed ii. applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

## **ART. 44 PIANI DI SICUREZZA**

Entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l'appaltatore ha l'obbligo di redigere e consegnare un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento dei lavori. Tale piano deve rispondere ai requisiti di cui all'art.3, Allegato XV al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., e deve essere messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.

L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante.

L'appaltatore può presentare al coordinatore per l'esecuzione, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:

- per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa ovvero per poter meglio garantire la sicurezza;
- nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
- per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese (in quanto non previste e/o prevedibili) nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione deve pronunciarsi tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.



## **ART. 45 OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA**

L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela.

I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia.

L'impresa esecutrice o le imprese esecutrici è/sono obbligata/e a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore:

- la propria idoneità tecnico - professionale (nonché quella dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare), anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
- l'indicazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.

L'affidatario è tenuto, altresì, a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo.

Il piano sostitutivo di sicurezza ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

## **ART. 46 PROTOCOLLO DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DEL COVID-19**

L'Appaltatore è obbligato ad osservare le disposizioni contenute:

- a. nel **Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri tra il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti con il ministero del Lavoro e delle politiche sociali e le organizzazioni sindacali** è riportato all'allegato 7 del Dpcm 26 aprile 2020;
- b. nel **Protocollo di sicurezza anti-contagio COVID-19 dell'Università degli Studi di Catania** adottato nel periodo di esecuzione dell'appalto.

## **ART. 47 SUBAPPALTO**

Al presente appalto si applicano le disposizioni contenute nell'art. 105, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.





## **ART. 48 RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO**

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità del subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto - legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246.

## **ART. 49 PAGAMENTO DEL SUBAPPALTATORE E RITARDI NEI PAGAMENTI**

La Stazione appaltante provvede a corrispondere direttamente ai subappaltatori e ai cottimisti l'importo dei lavori eseguiti dagli stessi; l'aggiudicatario è obbligato a comunicare tempestivamente alla Stazione appaltante la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.

La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

Ai sensi dell'art. 35, comma 29, della legge n. 248/06, la responsabilità solidale dell'appaltatore nei confronti delle imprese subappaltatrici, di cui al comma 4, lettera d) dell'art. 52 del presente capitolato, viene meno se quest'ultimo, acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo, verifica che gli adempimenti di cui al comma 28 dell'art. 35 della legge n. 248/06 (connessi con le prestazioni di lavori dipendente concernenti l'opera) siano stati correttamente eseguiti dal subappaltatore.

## **ART. 50 QUALITÀ DEI MATERIALI E CRITERI DI ACCETTAZIONE**

Standard e qualità dei materiali dovranno essere approvate dalla Amministrazione appaltante, la quale si riserva l'accettazione ovvero il rifiuto dei materiali proposti, senza che questo costituisca motivo, da parte dell'Appaltatore, per l'avanzamento di richieste di maggior compenso, oltre i prezzi di offerta.

Gli oneri derivanti dalla eventuale applicazione delle prescrizioni di cui sopra saranno a totale carico dell'Appaltatore.

Tutti i componenti ed i materiali impiegati per la realizzazione dei lavori in appalto dovranno essere di primaria marca, corredati da garanzia di lunga durata e facilità di manutenzione e di alta qualità.

Potranno essere di produzione nazionale od estera, ma per tutti l'Appaltatore dovrà garantire il facile reperimento sul mercato interno del ricambio di parti soggette ad usura.



Nella scelta dei materiali, anche non univocamente specificati negli elaborati di gara, si prescrive che siano esenti da qualsiasi difetto qualitativo e di lavorazione.

I materiali devono essere della migliore qualità e conformi alle norme UNI, CEI, EN ed ove applicabile dotati di marchio di qualità.

A richiesta dell'Amministrazione appaltante, l'Appaltatore dovrà documentare la provenienza dei materiali e sottoporli - a sue spese - alle consuete prove di laboratorio per l'accertamento delle loro caratteristiche tecniche.

L'Amministrazione Appaltante, esaminati i materiali approvvigionati, può rifiutare, prima del loro impiego, quelli che non risultano rispondenti alle prescrizioni contrattuali. I manufatti contestati devono essere prontamente allontanati dal cantiere.

Nella scelta dei materiali, anche non univocamente specificati negli elaborati di appalto, si prescrive che:

- tutti i materiali dovranno essere esenti da qualsiasi difetto qualitativo e di lavorazione;
- tutti i materiali dovranno essere idonei all'ambiente in cui saranno installati, e dovranno essere tali da resistere alle azioni meccaniche, corrosive, termiche o dovute all'umidità alle quali potranno essere sottoposti durante l'esercizio.

Sono compresi tutti gli oneri di trasporto, montaggio, sfridi, minuteria e quant'altro necessario per realizzare l'opera a perfetta regola d'arte.

L'Appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad un aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.

## **ART. 51 PREZZI DI APPALTO E VALUTAZIONE DEI LAVORI**

### **1. OBBLIGHI ED ONERI COMPRESI E COMPENSATI CON I PREZZI DI APPALTO**

I lavori saranno valutati esclusivamente con i prezzi di contratto al netto del ribasso d'asta; tali prezzi devono ritenersi accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza ed a tutto suo rischio.

Nei prezzi contrattuali sono compresi e compensati sia tutti gli obblighi ed oneri generali e speciali richiamati e specificati nel presente Capitolato e negli altri Atti contrattuali, sia negli obblighi ed oneri, che se pur non esplicitamente richiamati, devono intendersi come insiti e consequenziali nella esecuzione delle singole categorie di lavoro e del complesso delle opere, e comunque di ordine generale e necessari a dare completi in ogni loro parte e nei termini assegnati.

Pertanto l'Appaltatore, nel formulare la propria offerta, ha tenuto conto oltre che di tutti gli oneri menzionati, anche di tutte le particolari lavorazioni, forniture e rifiniture eventuali che fossero state omesse negli atti e nei documenti del presente appalto, ma pur necessarie per rendere funzionali le opere e gli edifici in ogni loro particolare e nel loro complesso, onde dare le opere appaltate rispondenti sotto ogni riguardo allo scopo cui sono destinate.

Nei prezzi contrattuali si intende sempre compresa e compensata ogni spesa principale ed accessoria; ogni fornitura, ogni consumo, l'intera mano d'opera specializzata, qualificata e comune, ogni carico, trasporto, scarico in ascesa e discesa; ogni lavorazione e magistero per dare i lavori completamente ultimati nel modo prescritto e ciò anche quando non fosse stata fatta esplicita dichiarazione nelle norme di accettazione e di esecuzione sia nel presente Capitolato, che negli altri Atti dell'Appalto, compreso l'Elenco Prezzi; tutti gli oneri derivanti, precisati nel presente Capitolato ed in particolare nell'**art. 28**; ogni spesa generale nonché l'utile dell'Appaltatore.





L'Appaltatore avrà l'onere di predisporre in dettaglio tutti i disegni contabili delle opere realizzate e delle lavorazioni eseguite, con le quote necessarie, in piante, prospetti, sezioni, particolari esecutivi, etc., atte a sviluppare i necessari calcoli di contabilità correlati a dette misure, da disporsi anch'esse a cura dello stesso Appaltatore. I disegni contabili ed i relativi calcoli saranno approntati su supporto digitale ed almeno in duplice copia su idoneo supporto cartaceo, il tutto da consegnare alla Direzione Lavori.

## **2. VALUTAZIONE E MISURAZIONE DEI LAVORI**

Le norme di valutazione e misurazione che seguono si applicheranno per la contabilizzazione di tutte le quantità di lavoro da compensarsi a misura e che risulteranno interamente eseguite.

Per gli appalti effettuati a corpo le stesse norme si applicheranno per la valutazione delle eventuali quantità di lavoro risultanti in aumento o in detrazione rispetto a quelle compensate con il prezzo forfettario, a seguito di variazione delle opere appaltate che si rendessero necessarie in corso d'opera (comunque ordinate dalla Direzione dei Lavori previa autorizzazione dell'Amministrazione).

Salvo le particolari disposizioni delle singole voci di Elenco, i prezzi dell'Elenco stesso facente parte del contratto si intendono applicabili ad opere eseguite secondo quanto prescritto e precisato negli Atti dell'appalto, siano esse di limitata entità od eseguite a piccoli tratti, a qualsiasi altezza o profondità, oppure in luoghi comunque disagiati, in luoghi richiedenti l'uso di illuminazione artificiale od in presenza d'acqua (con l'onere dell'esaurimento).

L'Appaltatore sarà tenuto a presentarsi, a richiesta della Direzione Lavori, alle misurazioni e constatazioni che questa ritenesse opportune, peraltro sarà obbligato ad assumere esso stesso l'iniziativa per le necessarie verifiche, e ciò specialmente per quelle opere e somministrazioni che nel progredire del lavoro potessero essere accertate o compiutamente accertate.

## **3. LAVORI INCOMPLETI**

Qualora determinate categorie di lavoro, per motivi diversi, non risultassero portate a completo compimento, e sempre che questo non fosse pregiudizievole per il complesso dell'appalto sotto l'aspetto della necessaria funzionalità generale, sarà la facoltà della Direzione Lavori di accettarne la contabilizzazione opportunamente parzializzata o di escluderle dal conto finale. La valutazione sarà fatta caso per caso, ad insindacabile giudizio della stessa Direzione.

## **ART. 52 VALUTAZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA**

Le prestazioni in economia diretta ed i noleggi, ove non espressamente previsti in progetto, saranno del tutto eccezionali e potranno verificarsi solo per lavori secondari. Tali prestazioni non verranno comunque riconosciute se non corrisponderanno ad un preciso ordine di servizio od autorizzazione preventiva da parte della Direzione Lavori.

### **1. MANO D'OPERA - MERCEDI**

Per le prestazioni di mano d'opera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi.

Nel prezzo della mano d'opera dovrà intendersi compresa e compensata ogni spesa per fornire gli operai degli attrezzi ed utensili del mestiere e per la loro manutenzione, la spesa per illuminazione dei cantieri in eventuali lavori notturni, nonché la quota per



assicurazioni sociali, per gli infortuni ed accessori di ogni specie, le spese generali e l'utile dell'Appaltatore.

## **2. NOLI**

Nel prezzo dei noli dovrà intendersi compresa e compensata ogni spesa per dare le macchine perfettamente funzionanti in cantiere, con le caratteristiche richieste, complete di conducenti, operai specializzati e relativa manovalanza; la spesa per il combustibile e/o carburante, l'energia elettrica, il lubrificante e tutto quanto altro necessario per l'eventuale montaggio e smontaggio, per l'esercizio e per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle macchine; l'allontanamento delle stesse a fine lavori.

Dovranno ancora intendersi comprese le quote di ammortamento, manutenzione ed inoperosità, le spese per i pezzi di ricambio, le spese generali e l'utile dell'Appaltatore.

## **3. MATERIALI A PIE' D'OPERA**

Nel prezzo dei materiali approvvigionati a piè d'opera dovranno intendersi compresi e compensati tutti gli oneri e le spese necessarie per dare i materiali in cantiere pronti all'impiego, in cumuli, strati, fusti, imballaggi, etc., facili a misurare, nel luogo stabilito dalla Direzione Lavori. Nel prezzo dovrà intendersi compreso l'approntamento di ogni strumento ed apparecchio di misura occorrente, l'impiego ed il consumo dei mezzi d'opera, la mano d'opera necessaria per le misurazioni, le spese generali, l'utile dell'Appaltatore ed ogni spesa ed incidenza per forniture, trasporti, cali, perdite, sfridi, etc.

Tutte le provviste dei materiali dovranno essere misurate con metodi geometrici, a peso od a numero.

## **ART. 53 CRITERI DI VALUTAZIONE DEI LAVORI A MISURA**

Tutte le opere e le lavorazioni verranno misurate e determinate con metodi geometrici (superfici, volumi, lunghezze) oppure a peso, secondo le specifiche generali e secondo l'unità di misura prevista e riportata nell'elenco prezzi o nel verbale di concordamento dei nuovi prezzi. Si considerano escluse ogni altra forma e ogni altro metodo di misurazione non geometrici salvo, qualora ammesso, per quelle lavorazioni che potranno essere concordate a corpo su basi comunque geometriche, così come verrà precisato di seguito. Per tali casi specifici infatti e quando espressamente indicato (per esempio nel caso di lavorazioni specialistiche che riguardino apparati decorativi del manufatto tipo elementi in rilievo, modanature, elementi scultorei e simili, per i quali sarebbe impossibile pervenire a una misurazione) si potranno effettuare valutazioni a corpo, tenuto conto comunque che dovranno essere contemplate nella misurazione quantità di limitata entità. Sarà prerogativa della direzione lavori individuare se e in che misura dovranno essere effettuate maggiorazioni di compensi in presenza di casi particolarmente disagiati anche a livello climatico, a meno che tali evenienze non siano già state preventivamente considerate nel prezzo unitario.

Nel prezzo dei lavori valutati a misura dovranno intendersi comprese tutte le spese per la fornitura, carico, trasporto, scarico e posa in opera dei vari materiali, tutti i mezzi e la mano d'opera necessari, le imposte di ogni genere, le indennità di cava, i passaggi provvisori, le occupazioni per l'impianto del cantiere, le opere provvisorie di ogni genere ed entità, le spese generali, l'utile dell'Appaltatore e quant'altro possa occorrere per dare le opere compiute a regola d'arte.





## **ART. 54 CRITERI DI VALUTAZIONE DEI LAVORI A CORPO**

### **1. GENERALITA' - LAVORI ED OPERE ESCLUSI DAL CORRISPETTIVO A CORPO**

Il prezzo a corpo, eventualmente indicato nel presente Capitolato, comprende e compensa tutte le forniture, le prestazioni, le opere e gli impianti occorrenti per dare i lavori appaltati completamente ultimati ed eseguiti in conformità delle condizioni ed oneri contrattuali e delle prescrizioni tutte della Direzione Lavori.

Saranno pertanto compensate a misura e valutate con i prezzi di Elenco, se non diversamente prescritto da altri Atti contrattuali, solamente le seguenti opere:

- a) Le opere di allacciamento alle reti elettriche, telefoniche, idriche, fognanti e del gas, se espressamente scorporate dagli oneri generali posti a carico dell'Appaltatore;
- b) I quantitativi di opere eseguite in più del previsto, se regolarmente ordinate od autorizzate;
- c) I quantitativi di opere eseguite in meno del previsto, se regolarmente ordinate od autorizzate.

### **2. SPECIFICAZIONI ED OBBLIGHI**

Resta contrattualmente stabilito che le opere appaltate, quali risultano dai grafici di progetto, non potranno subire alcuna variazione.